

Studio Legale
Avv. Mario Chieffallo
Patrocinante in Cassazione
Viale Olimpico n. 4
88040 SAN MANGO D' AQUINO (CZ)
Tel/Fax 0968.96193
Cell. 347.5448213

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

-sede di Roma-

RICORSO (con istanza cautelare)

PER:

COGNOME	NOME	CODICE FISCALE
ALBO	CRISTINA	LBACST90D45C351U
ABBALLE	LORENA	BBLLRN84R56I838H
ALECCE	DOMENICO	LCCDNC76R20C352L
ALLOCCA	LUCIA	LLLLCU79T60F839V
AMATO	VALENTINA	MTAVNT85C50A773I
AMBROSIO	SPERANZA	MBRSRN70M50F839Z
ANGELONE	PATRIK	NGLPRK82L19H501A
ARDELLI	VALENTINA	RDLVNT83S57P542A
ARENARE	ENZA	RNRNZE85R54G793Y
ARMADORI	LUCA	RMDLCU86L15L117F
ATTANASI	ALESSNADRA	TTNLSN83A66D761D
AUCELLO	ERNESTINA	CLLRST79D42H926Z
AURICCHIO	SERENA	RCCSRN80L70G813O
BARBA	LIBERATINA	BRBLRT75B46F030C
BATTINELLI	DANIELA	BTDDNL83M41H703M

BIANCO	ROSSELLA MELANIA	BNCRSL73R58I452H
BLASI	FRANCESCA	BLSFNC72S43H501I
BONACCORSO	LUCIANO	BNCLCN92A19I533U
BONO	VITALIANA	BNOVLN78L53I533E
BORA	PAOLA	BROPLA80R53I324I
BORIOSI	SONIA	BRSSNO71E47C745J
BORTONE	PREZIOSA	BRT郑ZS95A54I234X
BRESSI	GIULIA	BRSGLI86E53H501J
BRUNO	CARMELA TINDARA	BRNCML74E49A638E
BUFALINO MARANELLA	MARILENA	BFLMLN81D56A089L
BUONCORE	ANGELICA	BNCNLC77H52G596B
BUONSANTE	LUANA	BNSLNU84A71A662D
BUSACCO	MARILENA	BSCMLN73A66F839M
BUSCHITTARI	DAVID	BSDDVD85H02L366U
CACCAMO	LETTERIA	CCCLTR69D68F158J
CAJORA	GAETANO	CJRGTN70M27F839B
CALOGERO	ANNA	CLGNNA82T67C927I
CAMARDO	LUCIA	CMRLCU79R62G786W
CAMPA	MIRIAM	CMPMRM77A65D862D
CAMPILI	FRANCESCO	CMPFNC84L02F839X
CANNATA	MARILENA	CNNMLN82R47F206M
CARAMELLI	MARCO	CRMMRC87P25A509K
CARIOTI	STEFANIA	CRTSFN84H63F704I
CARNEVALE	DOBORAH	CRNDRH77L62Z133E
CARNEVALI	FRANCESCA	CRNFNC85T55E958R
CARRUBBA	ROBERTO BRUNO	CRRRRT78C10C351Q
CASCINO	FEDERICA	CSCFRC91A48D960Q
CASILLO	PIERLUDOVICO	CSLPLD64M18G942M
CASSANO	ANNAMARIA	CSSNMR75M49D005J

CATALDO	CARMELO	CTLCML83S01D976J
CAVALLARO	GRAZIA	CVLGRZ69E42G371B
CERAMI	SALVATORE	CRMSVT66D30B429W
CERZA	VALENTINA	CRZVNT80D44A783U
CESARONI	CATIA	CSRCTA69R70H501D
CHIARENZA	FLORA	CHRFLR94E64H224O
CIERVO	GIAN MARIA	CRVGMR86E10B963O
CIOTOLA	IMMACOLATA	CTOMCL69P55F839T
CIRILLO	SONIA	CRLSNO83M44L259R
CISNEROS	ANA CAROLINA	CSNNRL62H65Z600N
CLEMENTE	GIANLUCA	CLMGLC75E14A509R
COCCHIONE	ANGELA	CCCNGL71R49F205V
CORTESE	ALESSIA	CRTLSS75D62F839J
COSCIA	BARBARA	CSCBBR79L66F257Z
COSTANZO PICCINNANO	AURORA IMMACOLATA	CSTRMM94L67A841D
COVA	ELISA	CVOLSE82C42F205S
CRISPOLTONI	EMANUELA	CRSMNL72E55C745D
CUCCHIARA	SALVATORE	CCCSVT63C20I169Q
CUGNO	ROSARIA	CGNRSR63R45H574A
D'AMELIA	ANNUNIZATA	DMLNNZ84L63G230G
D'ANGELO	EMANUELA	DNGMNL83R49B519M
D'ANGELO	CHIARA GIULIA	DNGCRG94C61E017G
D'ARMA	ROCCO EMILIO ANTONIO	DRMRCM66L26D960T
D'ONOFRIO	ANTONIO	DNFNTN66P28H798O
DE GENNARO	LORENZO RMANNO DANILO	DGNLNZ82L24C351J
DE GENNARO	GERMANO	DGNGMN85D01C351L
DE MAGISTRIS	FRANCESCA MARIA	DMGFNC67P46G838W
DE MARCO	CONCETTA	DMRCCT83P64B963Y

DE SIMONE	SABATO	DSMSBT82H10H703V
DE VALERIO	ANNAMARIA	DVLNMR72S43L049D
DEL PRETE	EVA	DLPVEA70S64D790V
DI BOSCIO	AUGUSTO	DBSGST74M01C632R
DI CARLO	MIRIAM	DCRMRM83R49G942K
DI CARMINE	ILARIA	DCRLRI79M43I992M
DI COLA	IDA LAURA	DCLDLR83T63A515J
DI COLA	VALERIA	DCLVLR86D64A515Z
DI MAGGIO	SIMONA	DMGSMN77M65I754B
DI NATALI	ANGELO	DNTNGL79D21A089I
DI SALVIA	FILOMENA	DSLFMN83L59E716Y
DI SANTO DESCRIVO	ELEONORA	DSNLNR84D59C136N
DIENI	GIUSEPPE	DNIGPP66C14F112G
DINOI	FRANCESCA	DNIFNC93C53F152S
DONATIELLO	FRANCESCA	DNRFNC74D62A783C
DONNADIO	CHIARA	DNNCHR87R47A703Q
EMPIREO	GAETANO	MPRGTN75S13G813T
ESTINI	MARIACRISTINA	STNMCR87S52M208N
FALLETTA	LUISA	FLLLSU66S62L219X
FALZOI	VALENTINA	FLZVNT76S63I452A
FARANO	DMENICA VALENTINA	FRNDNC79H54D643F
FASSINO	FRANCESCA	FSSFNC81R47G197V
FERLITO	MARIA CRISTINA	FRLMCR82D70C351O
FICCO	SABINA	FCCSBN85S54L109D
FIGLIOLA	GIANLUCA	FGLGLC77S15G273G
FIORI	LUCA	FRILCU77H22B963M
FIUCCI	ALESSANDRA	FCCLSN72L44G482Q
FORNARO	VALENTINA	FRNVNT82E66L049O
FRISCHIA	VALERIA	FRSVLR88E67I533S

FUNARI	ELEONORA	FNRLNR71M65B157E
FUSTI	SIMONA	FSTSMN84E47G141B
GALDI	ANTONELLA	GLDNNL84T67H703M
GALEOTA LANZA	ITALIA	GLTTLI74L51I073U
GALLOTTI	MARGHERITA ANNA	GLLMGH91M46F839P
GAMMETTA	MARIA PINA	GMMMPN71B61D005K
GEMIGNANI	DIEGO	GMNDGI75D25G628Y
GEMINIANI	GIUSI	GMNGSI76M51H769O
GENTILE	CRISTINA	GNTCST90E60B428N
GENTILE	FERDINANDO	GNTFDN86L29D086Q
GHINI	FRANCESCA	GHNFNC83R42G912R
GIANCANE	ANNA MARIA	GNCNMR68B62E815W
GIANFREDA	IMMACOLATA	GNFMCL79B57D761N
GIAQUINTO	VALENTINA	GCQVNT85A56D851B
GIARDINA	CONCETTA	GRDCCT67L71M088I
GIBALDI	GIUSEPPINA	GBLGPP77C48B428X
GILETTI	ELEONORA	GLTLNR87A61H282Q
GINI	FRANCESCA	GNIFNC77B66D122Z
GIULIANI	FRANCESCO	GLNFNC70D14D643G
GIULIANO	ELIANA	GLNLNE88H42F830G
GORGONI	GAETANO	GRGGTN77E21H793Z
GRAZIOSI	ELISA	GRZLSE76D51L719L
GRICINELLA	ANTONELLA	GRCNNL88H44A271U
GUERRIERI	ANGELA	GRRNGL88R65R158G
GUZZO	MARIA	GZZMRA69E46D086G
IACOBAZZI	ALESSANDRO	CBZLSN80C07L219S
IERO	ANNABIANCA	RIENBN65P65C349X
IMBALZANO	PASQUALE	MBLPQL82T10H224L
INGROSSO	MAURO	NGRMRA79D25D862F

INTERLANDI	ROSSANA	NTRRSN78M60C351X
LA FAUCI	ANTONINO GIOVANNI	LFCNNN72L13F158Q
LA TORRE	ANTONELLA	LTRNNL80M48H926Y
LENOCI	LIVIA FRANCESCA SABINA	LNCLFR71L70B619B
LEONE	GIUSEPPE	LNOGPP79L05A783V
LEONELLI	FRANCESCA	LNLFNC67B56L117P
LICATA	FABIANA	LCTFBN92T63A089O
LIPARI	LOREDANA	LPRLDN74C49C351T
LISANTI	LAURA	LSNLRA84L68L628E
LOCCI	SERENA	LCCSRN76M43E281P
LONGO	FABIO MARIA GIUSEPPE	LNGFMR84L13C351R
LONOCE	VANESSA	LNCVSS93P63E205F
LOSPINOSO	GIULIANA	LSPGLN74M41E038O
MACALUSO	FRANCESCA	MCLFNC91H57G511C
MANASSERI	FELICIA	MNSFLC82M63F158F
MARONGIU	PAOLO	MRNPLA68H28B354B
MARRA	ROSA	MRRRSO78H56H224P
MARTINO	MICHELE	MRTMHL81P30B963V
MARTINO	MARCELLO GIUSEPPE	MRTMCL82S09F839X
MASCI	JLENIA	MSCJLN89S49A053P
MASTROIANNI	GIOVANNA	MSTGNN87A52I874N
MASTROIANNI	RITA FELICIA	MSTRFL80L68F839F
MAUGERI	FRANCESCA	MGRFNC81B51C351U
MAZZOTTA	ANNA	MZZNNA71D56C352H
MENDUNI	ANGELICA BERNADETTE	MNDNLC78B51D643M
MEONI	SABINA	MNOSBN72C48L303N
MEROLESE	PASQULINA	MRLPQL73E62B963Q
MICELI	PAOLA BARBARA	MCLPMR92A54H269V

MICHELANGELI	TIZIANA	MCHTZN77P49L117R
MININNI	DONATELLO PASQUINO	MNNDTL71D11H307G
MIRRA	MAURA	MRRMRA89A54F839Y
MONTAGNO CAPPUCINELLO	GIUSEPPE	MNTGPP81C14B202L
MONTALBANO	MARIANGELA	MNTMNG86S56C342D
MONTEFUSCO	CECILIA	MNTCCL82P63L049H
MONTINARO	FRANCESCA	MNTFNC90T68E435F
MOSCHETTO	CARMELO PAOLO	MSCCML84C30C351O
MURA	ANTONELLA	MRUNNL77S48H501S
NAPOLI	LUIGI	NPLLGU66H23D883N
NERI	MARIA GRAZIA	NREMGR77E55C351Z
NICOLOSI	DOMENICO	NCLDNC69D28F899B
NICOSIA	VERONICA	NCSVNC79A44D969M
NOCCO	GIOVANNA	NCCGNN81D61F471Q
NOTARI	ALESSIA	NTRLSS68D57H501E
PACE	CARMELA	PCACML81E53D593G
PALUMBO	SANDRA	PLMSDR74B59Z133A
PAMPILLONIA	MARCO	MPMMRC76B21G273M
PANICHI	VALENTINA	PNCVNT77H54H769F
PAPALIA	DOMENICA	PPLDNC84A46L063L
PARTUCCI	SILVANA	PRTSVN64A41F839R
PASQUINI	MATTEO	PSQMTT80C26H501D
PENNISI	ANGELO LUCIO	PNNNLL68A31C351B
PERILLI	EMILIANO	PRRMLN75H15A345A
PERRI	ORTENSIA	PRRRNS82P45H501O
PERRI	TERESA TIZIANA	PRRTST77E61D086O
PETRELLI	PATRIZIA	PTRPRZ66D54E506W
PEZZELLA	ILARIA	PZZLRI87S62F839V
PIANTADOSI	MICHELANGELO	PNTMHL58S20F636O

PICARELLI	FRANCESCA	PCRFNC91L41Z100S
PICCINNO	MARIA CONCETTA	PCCMCN79L56D862T
PINTAUDI	CLAUDIA	PNTCLD90M63A345L
PISANO	GAETANA	PSNGTN80S58A512S
PLACANICA	MARIA GAETANA	PLCMGT75S67H224P
PONZIO	MARIANNA	PNZMNN88H51A176Z
PRATICO'	MARIA	PRTMRA75L59H224Z
PREZIOSO	NICOLETTA	PRZNLT78H54F839B
PRINCI	MARIA	PRCMRA79C69H224L
PUCCINI NEGRINI	GIULIA	PCCGLI82D44I726H
PUGLIESE	CLAUDIA	PGLCLD86L48F158Z
PUTIGANO	SARA	PTNSRA93D65L049U
RANIERI	VERONICA	RNRVNC76P67H860Y
RAPO	VALENTINA	RPAVNT81P59C983P
RASI	FRANCESCA	RSAFNC77T48F839H
RE	LUDOVICA EMILIA	REXLVC91C48H579C
RISITANO	GIOVANNA	RSTGNN72A55F158Q
RISTUCCIA	FILADELFIO	RSTFDL73C31C351B
RITO	ROSARIA	RTIRSR73H45F537C
RIZZI	ELEONORA LAURA MICHELA	RZZLRL85D58F205I
ROETTO	STEFANIA ESTER	RTTSFN86A46H224X
ROMAGNUOLO	NADIA	RMNND66E70E335Q
ROMANO	MARIA GRAZIA	RMNMGR81T41F839O
RONDINELLA	DONATO PIO	RNDDTP65E05H307D
RUBINO	ROBERTO	RBNRRT65B19C351Z
RUSSIELLO	GIUSTINA	RSSGTN92M60F839L
RUSSO	GIUSEPPINA	RSSGPP73E57A783P
SALAMONE	SERENA	SLMSRN84D48E536M

SALDARI	ELOISA	SLDLSE78C69H501E
SALPIETRO	FRANCESCA	SLPFNC78E66C351S
SANTORO	LUCA	SNTLCU80A01A024D
SCACCIANOCE	ANGELA	SCCNGL77D63C351M
SCARANO	ANGELA	SCRNGL90T59F912Y
SCARPINO	MARIA LUISA	SCRMLS83E57H224C
SCOGNAMIGLIO	FRANCESCO	SCGFNC85A29G813H
SCORNAJENGHI	IDA	SCRDIA82P66F537X
SEMINARA	STEFANIA	SMNSFN80B60H501E
SERVILLO	MARIANNA	SRVMNN77S64H490F
SHEHU	ORIETA	SHHRT076A51Z100G
SIDOTI	RITA	SDTRTI95C63A841F
SIMONCINI	ILARIA	SMNLRI77P69D612T
SIVO	VANESSA	SVIVSS82L60A662F
SIVO	MICHELE	SVIMHL80E02A662V
SMARRAZZO	ANTONIO	SMRNTN76C23F839B
SPADACCINI	GIULIO	SPDGLI90L28C632T
SPEZIALE	GABRIELLA	SPZGRL86S64G273W
TAGLIAVIA	ANTONINA	TGLNNN84D70G273D
TAMBURRINI	ALESSANDRA	TMBLSN81L55L366N
TAVANI	FRANCESCA	TVNFNC84L50F205I
TAVELLA	TERESA CLAUDIA	TVLTSC82L62C352X
TERMINI	DARIO	TRMDRA87T12C351Q
TERRANOVA	VANESSA	TRRVSS72L66C351S
TERTIBOLESE	LUCIA	TRTLCU69R56A150K
TEUTONICO	ELISANNA	TTNLNN79R56B519F
TRAVERSA	ROSSANA	TRVRSN68D58A089L
VALLE	MARIA ANNA	VLLMNN84R46F257W
VALLETTA	SIMONETTA	VLLSNT68H58H501L

VENNERI	ROCCO	VNNRCC67E11I549P
VENTURA	GIROLAMO	VNTGLM90H26H224H
VIALE	STEFANIA	VLISFN80D49D530Z
VISTA	ANNA	VSTNNA65M45F839W
VITARO	FEANCESCA	VTRFNC90A50D086P
ZAPPALA'	ALESSANDRO	ZPPLSN83C26E472Q
ZIOTTI	SIMONA	ZTTSMN67T50G535A
ZIRONE	SIMONA	ZRNSMN80R59I754T

meglio individuati e generalizzati nelle procure in atti al cui contenuto sui dati anagrafici si rimanda (anche in sostituzione delle sopra indicate generalità in caso di refusi, errori o omissioni), rappresentati e difesi, giusta procura rilasciata, ex art. 8 D.P.C.M. n. 40/2016, su separato documento informatico depositato con modalità telematica unitamente al presente atto, dall'avv. Mario Chieffallo, C.F.: CHFMRA72A19M208T, PEC: mario.chieffallo@avvlamezia.legalmail.it, fax 0968.96193, e dall'avv. Maria Rullo, C.F.: RLLMRA74P68C352H, PEC: maria.rullo@legalmail.it, fax 0968.96193, sia congiuntamente che disgiuntamente, ed elettivamente domiciliati, ad ogni effetto, presso la segreteria dell'Autorità Giudiziaria adita ex art. 25 c.p.a. (i difensori dichiarano, ai sensi e per gli effetti dell'art. 136, c. 1, c.p.a., di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni di segreteria al numero di fax 0968.96193 o al seguente indirizzo PEC: mario.chieffallo@avvlamezia.legalmail.it),

-Ricorrenti-

CONTRO

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;

Università dell'Aquila, Università della Basilicata-Potenza, Università della Calabria, Università Suor Orsola Benincasa, Università di Udine, Università

Studi Internazionale di Roma-UNINT, Libera Università, Università Maria SS Assunta del Lazio, Università di Roma Tre, Università degli Studi di Tor Vergata, Università di Cassino e Lazio Meridionale, Università di Genova, Università di Bergamo, Università di Milano Bicocca, Università di Macerata, Università di Urbino, Università Campobasso-Molise, Università di Torino, Università di Foggia, Università del Salento, Università di Cagliari, Università di Sassari, Università di Catania, Università di Messina, Università di Palermo, Università di Firenze, Università di Pisa, Università di Siena, Università di Trento, Università di Padova;

in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro-tempore*, tutti rappresentati e difesi *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati per legge presso gli uffici, in 00186 Roma, Via dei Portoghesi n. 12

-Resistenti-

NONCHE' NEI CONFRONTI

degli ammessi al corso di TFA sul sostegno di cui alle graduatorie definitive dell'Università dell'Aquila, Università della Basilicata-Potenza, dell'Università della Calabria, Università Suor Orsola Benincasa, Università di Udine, Università Studi Internazionale di Roma-UNINT, Libera Università, Università Maria SS Assunta del Lazio, Università di Roma Tre, Università degli Studi di Tor Vergata, Università di Cassino e Lazio Meridionale, Università di Genova, Università di Bergamo, Università di Milano Bicocca, Università di Macerata, Università di Urbino, Università Campobasso-Molise, Università di Torino, Università di Foggia, Università del Salento, Università di Cagliari, Università di Sassari, Università di Catania, Università di Messina, Università di Palermo, Università di Firenze, Università di Pisa, Università di Siena, Università di Trento, Università di Padova

-Controinteressati-

**PER LA DECLARATORIA DI NULLITA' EX ART. 21 SEPTIES LEGGE
241/1990 E ART. 31, COMMA IV, C.P.A., PREVIA IDONEA MISURA
CAUTELARE**

- a) del bando di cui al Decreto M.I.U.R. del 08.02.2019, prot. n. 92, *“Disposizioni concernenti le procedure di specializzazione sul sostegno di cui al decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 e successive modificazioni”*,
nella parte in cui, all’art. 3 lett. b), dispone:
- che per i percorsi di specializzazione sul sostegno per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, sono ammessi a partecipare alle procedure di cui al decreto impugnato i candidati in possesso dei requisiti previsti al comma 1 o al comma 2 dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 59/2017;
nella parte in cui all’art. 4, comma 3, dispone:
- che è ammesso alla prova, ovvero alle prove di cui all’art. 6, comma 2, *lett. b)* del DM sostegno (DM 30.09.2011) un numero di candidati pari al doppio dei posti disponibili nella singola sede universitaria purché abbiano conseguito il medesimo punteggio dell’ultimo degli ammessi;
- b) del bando di cui al Decreto M.I.U.R. del 21.02.2019;
- c) nonché di tutti gli atti e provvedimenti preordinati, collegati, connessi e conseguenziali, anche non conosciuti.

E PER L’IMPUGNAZIONE, PREVIA SOSPENSIONE DEGLI EFFETTI,

- a) delle graduatorie definitive dell’Università dell’Aquila;
- b) delle graduatorie definitive dell’Università della Basilicata-Potenza;
- c) delle graduatorie definitive dell’Università della Calabria;
- d) delle graduatorie definitive dell’Università Suor Orsola Benincasa;
- e) delle graduatorie definitive dell’Università di Udine;

- f) delle graduatorie definitive dell'Università Studi Internazionali di Roma-UNINT;
- g) delle graduatorie definitive Libera Università del Lazio;
- h) delle graduatorie definitive dell'Università Maria SS Assunta del Lazio;
- i) delle graduatorie test preliminari dell'Università di Roma Tre;
- j) delle graduatorie definitive dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata;
- k) delle graduatorie definitive dell'Università di Cassino e Lazio Meridionale;
- l) delle graduatorie test preliminare dell'Università di Genova;
- m) delle graduatorie definitive dell'Università di Bergamo;
- n) delle graduatorie definitive dell'Università Cattolica Sacro Cuore;
- o) delle graduatorie definitive dell'Università di Macerata;
- p) delle graduatorie definitive dell'Università di Urbino;
- q) delle graduatorie definitive dell'Università Campobasso-Molise;
- r) delle graduatorie test definitive dell'Università di Torino;
- s) delle graduatorie definitive dell'Università di Foggia;
- t) delle graduatorie definitive dell'Università del Salento;
- u) delle graduatorie definitive dell'Università di Cagliari;
- v) delle graduatorie definitive dell'Università di Sassari;
- w) delle graduatorie definitive dell'Università di Catania;
- x) delle graduatorie definitive dell'Università di Messina;
- y) delle graduatorie definitive dell'Università di Palermo;
- z) delle graduatorie definitive dell'Università di Firenze;
- aa) delle graduatorie test preliminare dell'Università di Pisa;
- bb) delle graduatorie definitive dell'Università di Siena;
- cc) delle graduatorie definitive dell'Università di Trento;
- dd) delle graduatorie definitive dell'Università di Padova.

FATTO

Con decreto M.I.U.R. del 08.02.2019, prot. n. 92, il Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (d'ora in poi M.I.U.R.)

disciplinava, in attuazione del decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010 n. 249, l'organizzazione dei corsi per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, escludendo, all'art. 3 lett. b), dalla partecipazione alle prove selettive di accesso al percorso di specializzazione i possessori del titolo di laurea di cui al D.M. n. 39/1998 e ss.mm.ii. (DM n. 22 del 09.02.2005), oggi tabella A del DPR n. 19/2016, che non hanno conseguito i 24 CFU e/o le tre annualità di servizio.

Con il decreto M.I.U.R. del 21.02.2019 si autorizzava, altresì, ciascun Ateneo ad organizzare le prove di accesso costituite da un test preliminare, da uno o più prove scritte ovvero pratiche e da una prova orale, lasciando, così, ampia discrezionalità ai singoli atenei organizzatori dei corsi, prevedendo non solo prove differenti e non uniche a livello nazionale (oltre che variabili nel numero a seconda delle differenti sedi universitarie), ma non stabilendo neanche la soglia minima di sufficienza per superare il test preselettivo, legando il superamento dello stesso ad un evento aleatorio ed incerto secondo quanto disposto dall'art. 4 del bando impugnato.

I ricorrenti, muniti del titolo di laurea di cui al D.M. n. 39/1998 e ss.mm.ii, oggi tabella A del DPR n. 19/2016, impugnano, *in parte qua*, il D.M. n. 92/2019 e il D.M. del 21.02.2019, nonché tutti gli atti preordinati, collegati, connessi e consequenziali, previa adozione di idonea misura cautelare, per i seguenti

MOTIVI DI DIRITTO

- 1) Nullità degli artt. 3, lett. b), e 4, comma 3, del D.M. impugnato per violazione o elusione del giudicato ex art. 21 *septies* Legge 241/1990 e art. 31, comma IV, c.p.a..**

L'atto posto in essere dall'Amministrazione deve considerarsi nullo, *in parte qua*, ex art. 21 *septies* L. n. 241 del 1990 e art. 31, comma IV, c.p.a., nella parte in cui il d.m. n. 92/2019, nell'art. 3 lett. b), non menziona tra le categorie ammesse a partecipare alle prove selettive per accedere al corso di specializzazione sul sostegno per la scuola secondaria di primo e di secondo grado i possessori del titolo di laurea di cui al D.M. n. 39/1998 e ss.mm.ii, oggi tabella A del DPR n. 19/2016.

L'art. 3 lett. b) del D.M. n. 92/2019 impugnato contraddice quanto disposto dal D.M. 249/2010 che ne è parte integrante, per espresso richiamo.

Nello specifico, l'art. 15 del D.M. 249/2010 rubricato "*Disposizioni transitorie e finali*" statuisce che "*Conseguono l'abilitazione per l'insegnamento nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, mediante il compimento del solo tirocinio formativo attivo di cui all'art. 10: a) coloro che alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono in possesso dei requisiti del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 febbraio 2005 n. 22, per l'accesso alle Scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario e i possessori di una laurea magistrale che, secondo l'allegato 2 al decreto del Ministro dell'Università e della ricerca del 26 luglio 2007 e successive modifiche ed integrazioni, è corrispondente ad una delle lauree specialistiche cui fa riferimento il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 febbraio 2005 n. 22; b) coloro che, alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero per l'anno accademico 2010-2011 sono iscritti a uno dei percorsi finalizzati al conseguimento dei titoli di cui alla lettera a)*". Tale disposizione ministeriale crea una clausola di riserva a tutela di coloro che hanno conseguito il titolo di studio prima dell'entrata in vigore del DM 249/2010 che modifica la disciplina della formazione iniziale degli insegnanti.

A conferma della tutela riservata ai possessori dei titoli di cui al D.M. n. 39/1998 e ss.mm.ii, oggi tabella A del DPR n. 19/2016 ai fini della partecipazione ai percorsi di tirocinio formativo interviene anche il Decreto MIUR n. 259 del 9 maggio 2017, che ribadisce riguardo tale riserva, ove nell'art. 5 si legge: "*Coloro i quali, all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, sono in possesso di titoli di studio validi per l'accesso alle classi di concorso ai sensi del D.M. 39/98 e successive modifiche e integrazioni e del DM 22/2005 e successive modifiche e integrazioni **possono partecipare alle prove di accesso ai percorsi di tirocinio formativo di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249** e presentare domanda di inserimento nelle graduatorie di Istituto per le corrispondenti nuove classi di*

concorso, come definite nelle tabelle A e B allegate al DPR n. 19 del 14 febbraio 2016”.

Viene, quindi, in evidenza il legittimo affidamento riposto dagli odierni ricorrenti nella clausola di riserva prevista dalla normativa esistente.

La stessa giurisprudenza costituzionale fa proprio l’orientamento secondo cui il legittimo affidamento -(scaturente come corollario dal principio di ragionevolezza dell’art. 3 della Costituzione e collocato dalla stessa giurisprudenza comunitaria tra i principi “comuni degli stati membri” dell’Unione Europea)- è inteso come un diritto alla conservazione di certezze giuridiche acquisite, anche dinanzi al sopraggiungere di normative “*le quali trasmodino in un regolamento irrazionale di situazioni sostanziali fondate su leggi precedenti*”.

La giurisprudenza comunitaria ha stabilito, altresì, che “*il legittimo affidamento sussiste allorché l’individuo si trovi in una situazione dalla quale risulti che l’Amministrazione gli ha dato aspettative fondate*” (Corte di Giust., 19 maggio 1983, C 289/81), “*che trova il suo fondamento nell’ambito del principio della certezza del diritto e delle situazioni giuridiche soggettive*” (cfr. in terminis Corte di Giust. 19 settembre 2000, C 83/99, Commission/Spain).

L’agire amministrativo viola, altresì, il principio del *favor participationis*.

È granitico l’orientamento della giustizia amministrativa che ha, in più occasioni, chiarito come “*le cause di esclusione da un concorso a posti di pubblico impiego devono essere interpretate restrittivamente e le clausole di dubbia interpretazione devono essere interpretate in ossequio al principio del favor participationis*” (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, Sent. 27.12.2007 n. 6663; Consiglio di Stato, Sez. VI, Sent. 11.03.2008 n. 1046; TAR Lazio Roma, Sez. III bis, 10.01.2014 n. 286).

La condotta del M.I.U.R. merita, quindi, di essere censurata perché introduce discriminazioni limitative che non si appalesino conformi ad una seria *ratio* giustificativa.

Da tutto quanto dedotto ne discende la nullità della disposizione di cui all’art. 3 lett. b) del bando che esclude i ricorrenti dalla partecipazione alla procedura concorsuale per cui si discute.

Si eccepisce altresì la nullità dell'art. 4, comma 3, del d.m. impugnato nella parte in cui dispone che *“E' ammesso alla prova, ovvero alle prove di cui all'art. 6 comma 2, lett. b) del D.M. sostegno, un numero di candidati pari al doppio dei posti disponibili nella singola sede per gli accessi. Sono altresì ammessi alla prova scritta coloro che all'esito della prova preselettiva abbiano conseguito il medesimo punteggio dell'ultimo degli ammessi”*.

Nello specifico, la disposizione del bando non fissa la soglia minima (e quindi certa) di sufficienza che il candidato debba raggiungere al fine superare la preselezione; il parametro di valutazione del test preselettivo viene legato ad un dato incerto ed aleatorio: il punteggio conseguito dall'ultimo degli ammessi, che è stato diverso da ateneo ad ateneo a seconda del numero dei posti disponibili e della votazione riportata dall'ultimo degli ammessi in ciascun ateneo.

Tale disposizione ha determinato una inevitabile delle disparità di trattamento tra i candidati, quand'anche la preselezione è predisposta a livello nazionale.

Si evidenzia, altresì, come detta disposizione di cui all'art. 4 comma 3 del bando, contrasta con quanto previsto dall'art. 15 del DM 249/2010 (istitutivo del TFA) e dall'art. 6 del DM 30.09.2011 (DM sostegno) ove è previsto che il punteggio minimo per superare le prove è pari a 21/30; punteggio già superiore alla soglia di sufficienza che sarebbe di 18/30.

Sul punto si è già positivamente espresso codesto Ecc.mo TAR (*cfr., ex multis, TAR ordinanze nn. 6056/18 e 6059/18; anche CDS, Sez. VI, ordinanza 8136/18*).

Si comprende, per espressa disposizione del bando, come il punteggio per superare il test preselettivo *“non concorre alla formazione del voto finale nella graduatoria di merito”* ragion per cui la finalità del test preselettivo non è quella di saggiare il bagaglio culturale degli aspiranti corsisti, bensì quello di sfoltire la platea degli stessi. Anche questo contrasta palesemente con quanto disposto dai decreti istitutivi del TFA che invece espressamente prevedono che le prove previste hanno l'obiettivo di valutare le conoscenze disciplinari, il corretto uso della lingua, la

capacità di argomentazioni, le competenze didattiche e l'intelligenza emotiva, le capacità organizzative, ecc..

Anche su questo aspetto si è già espressa la giustizia amministrativa riconoscendo l'irragionevolezza, la manifesta arbitrarietà oltre che l'illogicità allorquando il bando di concorso non preveda la soglia minima sufficiente per accedere alle prove successive, statuendo infatti che *“data la funzione di sfoltimento dell'accesso alle prove scritte ed orali preordinata dalle prove preselettive, ben diversa sarebbe dovuta essere la modalità di valutazione dei test, potendo limitarsi l'Amministrazione a stabilire una soglia minima di quesiti superati al fine di ammettere i candidati che si fossero avvicinati o avessero superato detta soglia, come peraltro viene effettuato in molte procedure concorsuali, dove essa non concorre a formare il punteggio finale del candidato”* (cfr. TAR Lazio, Sez. III Bis, sentenza 287/14 del 10.01.2014).

Il provvedimento amministrativo -oggi impugnato- è stato adottato in contrasto con pronunce cautelari o con sentenze di primo grado del Giudice Amministrativo; esso deve, quindi, essere considerato nullo ex art. 21-septies della L. n. 241 del 1990 (cfr. T.A.R. Lazio Roma, Sez. II quater, 29.04.2019, n. 5425; cfr. Cons. di Stato, Sez. II, 19.04.2019, n. 2564; cfr. T.A.R. Veneto Venezia, Sez. I, 07.02.2019, n. 181). Conseguentemente i ricorrenti che hanno raggiunto nella preselezione un punteggio pari alla sufficienza debbono essere ammessi alle successive prove previste dal bando concorsuale.

Il reale fabbisogno di personale docente specializzato sul sostegno è pari a 60.000 unità, ma il MIUR, nel bando oggetto di impugnativa, stima restrittivamente in 40.000 unità la necessità di personale specializzato mettendo poi - inspiegabilmente- a concorso solo 14.000 posti.

Lo stesso MIUR ammette nei vari decreti (DM 141/17) oltre che in quello impugnato (DM n. 92 dell'8.02.2019 e del 21.02.2019) *“...la carenza diffusa di docenti specializzati per le attività di sostegno didattico...”*.

L'amministrazione non favorisce la formazione sul sostegno del personale docente.

A parere di codesta difesa è violato il principio del *favor participationis* (cfr. *Consiglio di Stato, Sez. VI, 16.01.2015 n. 105*) che comporta per l'amministrazione di favorire il massimo accesso, senza introdurre discriminazioni limitative che non si appalesino conformi ad una seria ratio giustificativa (cfr. *Corte Cost., 06.12.2017 n. 251*).

Ciò contrasta con la priorità del diritto (costituzionale) allo studio; si palesa altresì, anche il contrasto con l'ordinamento comunitario che favorisce la formazione anche nell'ottica di garantire la libera circolazione dei professionisti.

Del resto, la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di chiarire come “...*le stime ministeriali restrittive sono da considerarsi del tutto prive di fondamento, in quanto non appare certamente alcuna proporzione immaginabile tra i numeri risultanti dalle stesse e l'ambito comunitario di riferimento*” (cfr. *TAR Lazio, Sez. III bis, 11.03.2009 n. 2433*).

Anche sotto questo aspetto il decreto ministeriale è nullo.

Risulta violato anche l'art. 3, comma 1, lett. b) della L. n. 264/1999, in quanto non risulta, di fatto, un'equilibrata attivazione dell'offerta formativa su tutto il territorio nazionale, come si evince dall'allegato A della tabella riassuntiva di cui al DM del 21.02.2019.

I ricorrenti, impugnano, altresì, le graduatorie definitive formatesi, previa adozione di idonea misura cautelare, per i seguenti

MOTIVI DI DIRITTO

- 1) Eccesso di potere per illogicità manifesta e ingiustizia per disparità di trattamento. Eccesso di potere per arbitrarietà, contraddittorietà ed illogicità. Eccesso di potere per violazione dei principi di eguaglianza ed adeguatezza. Violazione dei principi di buon andamento e di imparzialità. Irragionevolezza. Travisamento e sviamento di potere. Malgoverno.**

Dalla mancata determinazione della soglia minima di sufficienza per superare la prova preselettiva ne è conseguito che presso alcuni Atenei i candidati sono riusciti

a superare le prove preselettive con voti minimi, senza raggiungere la sufficienza, mentre in altri atenei i candidati non sono riusciti a collocarsi in utile posizione di graduatoria nonostante avessero raggiunto o, addirittura, superato la soglia della sufficienza di 21/30.

Ne è conseguito che i ricorrenti, per mera aleatorietà, nonostante avessero raggiunto il punteggio di 21/30, non sono stati ammessi alla successiva prova concorsuale, in quanto hanno espletato il test preselettivo presso quelle Università nelle quali la soglia minima di ammissione alle successive prove è stato innalzato. Da qui la conseguenza paradossale: il punteggio di 21/30 (che rappresenta un voto già superiore alla sufficienza) previsto dall'art. 15 del DM 249/2010 (istitutivo del TFA) e dell'art. 6 del DM 30.09.2011 (DM sostegno) non è stato in tutti gli atenei utile per accedere alle successive prove, determinando, così, una grave disparità di trattamento tra i concorrenti.

Ciò si è verificato in una prova a carattere nazionale ove i requisiti di ammissione avrebbero dovuto essere, non solo certi e conosciuti *ex ante*, ma anche uniformi presso tutti gli atenei nel rispetto dei principi costituzionali.

Ne è derivato che il criterio, voluto dal MIUR e cristallizzato nell'art. 4, comma 3, del bando 92/2019, non permette “*con dati alla mano*” una uguale e giusta valutazione di tutti i candidati sul territorio nazionale, contrastando con il principio della meritocrazia e, in generale, con tutti i principi costituzionali di uguaglianza, imparzialità e trasparenza cui è tenuta ad uniformarsi la p.a..

In tema di concorsi pubblici, il principio di preventiva fissazione dei criteri e della modalità di valutazione delle prove concorsuali va inquadrato nell'ottica della trasparenza dell'attività amministrativa perseguita dal legislatore, il quale prevede la necessità della determinazione dei criteri per non favorire o sfavorire alcuni concorrenti (cfr., *ex multis*, TAR Lazio, ordinanze nn. 6056/18 e 6059/18; anche CDS, Sez. VI, ordinanza 8136/18; TAR Veneto, Venezia, Sez. I, 07.02.2019 n. 181). Sul punto la difesa evidenzia che il TAR Lazio -Roma-, Sez. III, con decreto monocratico n. 2517/19 del 03.05.2019, ha accolto l'istanza cautelare ammettendo, con riserva, alle successive prove scritte i ricorrenti che hanno raggiunto la

sufficienza ai test preliminari. Tale decreto è stato confermato con ordinanza n. 3881/19 del 12.06.2019.

Tra l'altro è principio pacifico di codesto Collegio la necessità della previsione della c.d. griglia di valutazione anche per le prove preselettive, tant'è che per il concorso docenti di cui al D.D.G. n. 82 del 24.09.2012 codesta Sezione ha accolto le doglienze dei ricorrenti ammettendo, a partecipare alle successive prove scritte del concorso, coloro che avessero raggiunto la soglia minima di sufficienza nelle prove preselettive (*cfr. TAR Lazio, Sez. III Bis, sentenza n. 287/14 del 10.01.2014; TAR Lazio, Sez. III Bis, sentenza n. 5711/14 del 28.05.2014*).

Solo per *tutiorismo* difensivo si eccepisce anche l'irregolarità nella valutazione dei test, poiché identiche risposte ai quesiti multipli in alcuni atenei sono state considerate corrette, in altri, invece, errate. Anche ciò solo determina grave violazione dei principi cui deve attenersi l'amministrazione, pena l'annullamento degli atti per eccesso di potere.

Si palesa, quindi, l'illegittimità oltre che l'incostituzionalità dell'agire amministrativo che, con tale criterio di valutazione aleatorio, restringe in modo eccessivo la selezione non consentendo il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione, in quanto esclude dalle prove successive tutti coloro che hanno un bagaglio culturale sufficiente.

Per le suesposte considerazioni illegittime devono ritenersi le graduatorie di ammissione alle prove scritte e orali in epigrafe indicate.

ISTANZA DI RISARCIMENTO DANNI IN FORMA SPECIFICA

Nella specie, a causa degli illegittimi provvedimenti adottati dall'amministrazione intimata nel procedimento per cui è causa le parti ricorrenti vengono, di fatto, precluse dalla partecipazione alle successive prove previste per l'ammissione al corso sul sostegno -cui aspirano-, e subendone il relativo danno. Si chiede, quindi, il risarcimento del danno in forma specifica e, quindi, l'ammissione, per tal via, alle successive prove.

E' pienamente applicabile l'art. 34, III comma, del c.p.a..

Sussistono, nella specie, tutti i presupposti del danno risarcibile e, precisamente, il provvedimento illegittimo (sbarramento al corso di formazione), l'evento dannoso (l'impossibilità di partecipare alle successive prove previste e, conseguentemente, ottenere l'ammissione al corso di specializzazione sul sostegno) nonché l'elemento soggettivo della colpa, consistente nella palese violazione dei principi di buon andamento, correttezza e imparzialità e trasparenza della p.a. (*cfr. T.A.R. Molise, Campobasso, 04.06.2013 n. 396*).

Non vi è dubbio, allora, che, ai sensi dell'art. 30, comma II, c.p.a. “*sussistendo i presupposti previsti dall'art. 2058 del codice civile, può essere chiesto il risarcimento del danno in forma specifica*” e, quindi, può ottenersi l'immediata ammissione al corso di TFA sul sostegno, essendo, questa, nel caso di specie “... *in tutto o in parte possibile*” (art. 2058 c.c.).

ISTANZA DI MISURA CAUTELARE

Circa il *fumus boni iuris*, che acclara l'illegittimità dell'operato della p.a. resistente e sorregge la fondatezza dell'odierno gravame, si è ampiamente dedotto.

E' palese l'illegittimità dell'esclusione dalla selezione per accedere al corso di formazione iniziale degli insegnanti per i possessori del titolo di studio di cui al DM n. 39/1998 e ss.mm.ii., oggi tabella A del DPR 19/2016, stante l'espressa riserva prevista giusti gli artt. 15 del DM 249/2010 e 5 del DM 259/2017.

Da qui il contrasto della disposizione del bando con il regime transitorio previsto a tutela dei ricorrenti, possessori dei titoli di studio idonei per accedere alla classe di concorso pertinente alla propria materia di insegnamento già prima dell'attuazione della riforma inerente la formazione iniziale dei docenti.

Sussiste, così, appieno il presupposto del *periculum in mora* per la concessione dell'invocata misura cautelare che consenta ai ricorrenti, sin da subito, l'ammissione alle prova preselettiva.

Non solo, ma l'illegittimità del bando si evince anche per la mancata indicazione della soglia minima che reca *in re ipsa* un pregiudizio grave e irreparabile, in quanto i ricorrenti -quand'anche venissero ammessi con provvedimento cautelare a partecipare alla prova preselettiva- pur raggiungendo la soglia minima di

sufficienza alla selezione non verrebbero ammessi alle successive prove -scritte e orali- di cui al bando di concorso n. 92/2019 impugnato, per espressa disposizione di cui all'art. 4 del bando.

P.Q.M.

i ricorrenti, come in epigrafe rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 31, comma 4, c.p.a. e dell'art. 21 *septies* L. 241/1990, chiedono che codesto Ecc.mo T.A.R., previa concessione di idonea misura cautelare, voglia accogliere il presente ricorso per i suesposti motivi.

Inoltre, i ricorrenti chiedono che codesto Ecc.mo T.A.R., previa concessione di idonea misura cautelare, voglia, altresì, annullare le graduatorie impugate con il presente ricorso.

Con ogni conseguente statuizione prevista dalla legge.

Con vittoria di spese e compensi di giudizio.

Salvis iuribus.

DICHIARAZIONE DI VALORE

Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002 l'avv. Mario Chieffallo dichiara che il presente procedimento, di valore indeterminabile, è soggetto al pagamento del contributo unificato, ridotto alla metà, per l'importo di € 325,00.

Si depositano i seguenti documenti:

- 1) decreto MIUR impugnato n. 92 del 08.02.2019;
- 2) decreto MIUR impugnato del 21.02.2019;
- 3) decreto MIUR del 30.09.2011 (decreto sostegno);
- 4) nota conoscitiva MIUR n. 14176 del 08.08.2018
- 5) titolo di studio relativo a ciascun ricorrente secondo l'ordine alfabetico di cui in epigrafe al ricorso.

S. Mango d'Aquino, lì 26.07.2019

-avv. Maria Rullo-

-avv. Mario Chieffallo-

**RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA PER PUBBLICI
PROCLAMI**

Ai sensi dell'art. 41, comma IV, c.p.a., essendo la notificazione del ricorso nei modi ordinari particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio, di cui non si conoscono le generalità, si chiede all'Ill.mo Sig. Presidente di voler disporre che la notificazione ai controinteressati sia effettuata per pubblici proclami mediante la pubblicazione del ricorso *de quo* sul sito web dell'Amministrazione resistente.

S. Mango d'Aquino, lì 26.07.2019

-avv. Maria Rullo-

-avv. Mario Chieffallo-